



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 18.40 presso la sede centrale, sita in Verona, Via Santa Toscana 9 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione FEVOSS VERONA S. TOSCANA ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento/modifica e approvazione Statuto dell'Associazione

Risultano presenti anche membri del Consiglio Direttivo:

ZANGIACOMI SANDRA	Presidente
CAUZZI DANIELA	Vicepresidente
CALIARI ANTONIO	Consigliere
SCALERA ROBERTO	Consigliere
RIGO GIANCARLO	Consigliere

Presiede la seduta la Presidente Zangiacomi Sandra e viene chiamata a fungere da verbalizzante la sig.ra Cauzzi Daniela, la quale accetta.

Risultano presenti in assemblea 68 soci volontari con 90 deleghe per un totale di 158: l'assemblea è regolarmente costituita.

Aggiornamento/modifica e approvazione Statuto dell'Associazione

Prende la parola la Presidente per spiegare la necessità della convocazione dell'assemblea straordinaria: la modifica e l'aggiornamento dell'attuale statuto del 2020.

Prende poi la parola la sig.ra Bragastini Cristina che illustra le variazioni apportate con la consulenza del CSV (Dott.ssa Elena D'Alessandro), che ha rivisto totalmente il testo dello Statuto 2020 per adeguarlo alla realtà associativa della FEVOSS VERONA S.TOSCANA ODV e che ha sanato incongruenze e attività non di competenza. Il nuovo Statuto ha integrato all'art.5 "FINALITA' E ATTIVITA'" le attività effettivamente svolte dall'Associazione (ad esempio si è aggiunto il servizio di trasporto socio-sanitario non contemplato nello Statuto del 2020, com'era invece presente nello Statuto del 2016).

Si procede con la votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità le modifiche apportate. Lo Statuto viene allegato al presente Verbale per formarne parte integrante.

La registrazione del presente atto e dello Statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 Codice del Terzo Settore.

Non essendoci altri interventi, alle ore 19,00 la Presidente ringrazia tutti e dichiara chiusa l'Assemblea.

VERBALIZZANTE
Daniela Cauzzi

PRESIDENTE
Sandra Zangiacomi



Associazione
"FEVOSS VERONA S. TOSCANA ODV"

Via S. Toscana, 9 – 37129 Verona
CF 93266980239



STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile, della legge regionale e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"FEVOSS Verona S. Toscana ODV"**, di seguito indicata anche come Associazione.

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Organizzazione ha sede legale in Via S. Toscana 9, nel Comune di Verona, Provincia di Verona.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione Fevoss Verona S. Toscana ODV ha origine nell'associazione di volontariato fondata il 15 Giugno 1987, condividendone la mission, la vision, la storia, la metodologia di intervento, gli obiettivi.

L'Associazione Fevoss Verona S. Toscana ODV è organizzata in gruppi Territoriali, composti da volontari che operano sul territorio della città e della provincia di Verona.

ART. 2 DISCIPLINA DELLO STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In particolare l'Associazione Fevoss Verona S. Toscana ODV è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, che si ispira, senza fare distinzioni, ai principi di legalità, di responsabilità, di lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni fornite dagli associati ad ogni livello.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati aderenti all'Associazione Fevoss S. Toscana ODV; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di coloro che svolgono l'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Sandra Zanussi

ART. 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione Fevoss Verona S. Toscana ODV esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività (di cui all'art. 5, c.1, CTS) che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione svolgerà le seguenti attività concrete a supporto della persona in condizione di bisogno: trasporto socio-sanitario, attività di ambulatorio, assistenza legale-psicologica-fiscale, servizio mensa giornaliero dedicato agli indigenti e senza fissa dimora, distribuzione viveri e pacchi alimentari a persone in difficoltà, attività di aggregazione dei centri di comunità finalizzata al superamento dell'isolamento tra i cittadini del quartiere e non solo, specie di quelli più anziani anche attraverso attività culturali ed educative, volte al dialogo, allo scambio e alla cultura come veicolo di creazione di rapporti; progetti di giustizia riparativa con coinvolgimento di persone condannate che svolgono lavori di pubblica utilità; accoglienza di persone segnalate dai servizi sociali con il coinvolgimento in attività associative, con percorsi di inserimento sociale, di autonomia e di inclusione comunitaria.

L'Associazione Fevoss Verona S. Toscana ODV potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

L'ammissione comporta il versamento di una somma (quota sociale) deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati aderenti hanno uguali diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa,
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali, consultare i verbali

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione Fevoss Verona S.Toscana tutelandone il nome;
- Contribuire al funzionamento collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

ART. 8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato escluso può chiedere che sulla delibera di esclusione si pronunci l'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa alla scadenza del 01 aprile, dopo aver sollecitato il socio al pagamento.

ART. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Organo di controllo (nel caso si verifichino le condizioni di legge)
- Organo di revisione (nel caso si verifichino le condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono rinnovate ogni tre anni.



ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, dell'organizzazione; la fusione o la scissione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissa l'importo della quota sociale annuale.

ART. 13 CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.





ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non deroga le maggioranze previste per la prima.

ART. 16 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Possono essere candidati ad essere eletti i soci che:

- siano iscritti almeno da sei mesi;
- non abbiano carichi penali pendenti;
- abbiano dimostrato impegno nella realizzazione delle iniziative e dei principi ispiratori dell'organizzazione.

Le candidature all'elezione di cariche sociali verranno raccolte dal Presidente almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto in capo a ciascun candidato previsti.

ART. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato al suo interno dall'Organo di Amministrazione.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi presiede il più anziano di età dei membri.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

Sandra Fajon

[Signature]



- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio.

Il rinnovo delle cariche ha luogo nell'assemblea ordinaria. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, poiché diversamente si farebbe luogo al rinnovo dell'intero organo, deve essere convocata Assemblea per l'elezione del/i consigliere/i mancanti.

ART. 18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono 3 componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, con comunicazione scritta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige Fevoss Verona S. Toscana ODV e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;





- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 CONTRIBUTI, EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione

Handwritten signature: Sandra Fanti

Handwritten signature



ART. 26 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 27 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017



ART. 30 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART. 32 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, per il patrimonio residuo, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio e i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, privilegiando quali destinatari gli Enti FEVOSS.

ART. 34 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata Consiglio Direttivo.

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36 NORMA TRANSITORIA

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Laura F..."



Handwritten signature in blue ink

Atto
ESSENTI
SOMME

Atti Privati Serie S N.
Liquidati e

649 del 11/06/2025
Atto ESSENTI

Per il Direttore
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Pasqualina MANCINO